

Proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa del Consigliere Giuseppe Mattiani recante: “Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5)”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta, mira ad apportare una serie di modifiche al Regolamento al fine di recepire le disposizioni provenienti da consuetudini, convenzioni, prassi precedenti, regole di correttezza ed interpretazioni maturate all'interno del Consiglio regionale nel corso di questa e di precedenti legislature, per rendere più agevole, trasparente e funzionale l'autonomia organizzativa dell'organo legislativo regionale.

La proposta si compone di 8 articoli:

Art. 1 (Modifiche all'art. 12 del Regolamento interno) – Tale modifica correggere una disposizione non più applicata e applicabile, in merito alla nomina del segretario dell'Ufficio di Presidenza, in particolare, con la modifica del comma 2, si vuole introdurre e novellare la disposizione che prevede la nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale del segretario dell'Ufficio di Presidenza.

La modifica prevede che il Presidente del Consiglio designi il Dirigente di ruolo assegnato alla struttura burocratica dell'ufficio di Presidenza a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante durante le riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 2 (Modifica dell'art. 13 del Regolamento interno) – Tale modifica consente di recepire il nuovo assetto previsto dalla legge regionale n. 8 del 6 giugno 2014 che ha introdotto i collegi circoscrizionali in luogo delle liste provinciali.

Art. 3 (Modifica dell'art. 15 del Regolamento interno) – Tale modifica integra la formulazione dell'art. 15 (Conferenza dei Presidenti di Gruppo) prevedendo che alle riunioni della Conferenza possono partecipare anche i Segretari-questori, recependo prassi già in uso.

Art. 4 (Modifica dell'art. 18 del Regolamento interno) – la modifica aggiunge la parola “telematico” al comma 5 dell'art. 18 (Esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri) per adeguare la denominazione presente nel regolamento alla legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 recante: “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”.

Art. 5 (Modifica dell'art. 21 del Regolamento interno) – La modifica vuole eliminare dal regolamento la figura del sottosegretario, non presente nello Statuto della Regione Calabria così come modificato dalla L.R. 6 agosto 2012, n. 34.

Art. 6 (Modifica dell'art. 37 del Regolamento interno) – La modifica interessa i commi 1 e 6 e aggiorna gli strumenti utilizzabili per la convocazione dell'Assemblea.

Art. 7 (Modifica dell'art. 57 del Regolamento interno) – La soppressione del comma 6 dell'art. 57 (Approvazione del Programma di governo) è un adeguamento alla legge regionale 6 agosto 2012, n. 34, che ha soppresso la figura del Sottosegretario;

Art. 8 (Modifica dell'art. 122 del Regolamento interno) – La modifica vuole eliminare dal regolamento la figura del sottosegretario, non presente nello Statuto della Regione Calabria così come modificato dalla L.R. 6 agosto 2012, n. 34.

La proposta in esame si prefigge lo scopo di novellare il Regolamento interno del Consiglio regionale, introducendo alcune modifiche di natura meramente ordinamentale, procedimentali e organizzative che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio del Consiglio regionale. Trattasi di statuizioni che attengono alle procedure attraverso cui si svolgono le attribuzioni dell'organo consiliare nell'ambito dell'attività legislativa e regolamentare.

Art. 1

(Modifica all'art.12 Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'articolo 12 comma 2 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente: “2. *Il Presidente del Consiglio Regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, conferisce l'incarico a svolgere le funzioni di segretario delle sedute, al dirigente del competente settore della struttura burocratica.*”.

Art. 2

(Modifica all'art.13 Costituzione dei Gruppi)

1. La parola “provinciali” nell'articolo 13 comma 2 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituita dalla parola “*circoscrizionali*”.

Art. 3

(Modifica all'art.15 Costituzione dei Gruppi)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio regionale, dopo le parole Vicepresidenti del Consiglio sono aggiunte le parole “, *i Segretari-questori*”.

Art. 4

(Modifica all'art.18 Esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri)

1. Al comma 5 dell'articolo 18 del Regolamento interno del Consiglio regionale, dopo le parole “Bollettino Ufficiale” è aggiunta la seguente: “*telematico*”.

Art. 5

(Modifica all'art.21 Assessori esterni e sottosegretari)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale, le parole “dei sottosegretari”, “e 10” sono eliminate, la parola “successivi” è sostituita dalle parole “2 e 3”.

2. Al comma 2 dell'articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale, le parole “ed i sottosegretari” sono eliminate, le parole “i quali possono” sono sostituite dalle parole “*il quale può*”.

3. Al comma 3 dell'articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale, la parola “Sottosegretario” è eliminata.

Art. 6

(Modifica all'art.37 Convocazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 37 del Regolamento interno del Consiglio regionale, dopo la parola Presidente sono aggiunte le parole: “*mediante l'utilizzo di strumenti telematici.*”.

2. Al comma 6 dell'articolo 37 del Regolamento interno del Consiglio regionale, le parole "anche telegraficamente" sono eliminate e sono aggiunte le parole "*mediante gli strumenti di cui al comma 1.*".

Art. 7

(Modifica dell'art. 57 Approvazione del Programma di governo)

1. Il comma 6 dell'art. 57 (Approvazione del Programma di governo) del Regolamento interno del Consiglio regionale è soppresso.

Art. 8

(Modifica all'art.122 Interrogazione a risposta immediata)

1. Al comma 8 dell'articolo 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale, le parole "o il Sottosegretari" sono soppresse.

2. Il comma 9 dell'articolo 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale, le parole "o il Sottosegretario" sono soppresse, dopo le parole "competente per materia o" è aggiunta la parola "*il Consigliere*".

Reggio Calabria, 11 novembre 2022

Il Consigliere regionale
F.to Giuseppe Mattiani

Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 Regolamento interno del Consiglio regionale.	Testo per come modificato dalla proposta
Articolo 12 (Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza)	Articolo 12 (Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza)
1. L'Ufficio di Presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.	1. identico
2. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, un dirigente del ruolo unico dei dirigenti del Consiglio per svolgere le funzioni di segretario e dirigere l'apposito settore della struttura burocratica del Consiglio.	2. Il Presidente del Consiglio Regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, conferisce l'incarico a svolgere le funzioni di segretario delle sedute, al dirigente del competente settore della struttura burocratica.
3. I verbali delle sedute e gli atti dell'Ufficio di Presidenza sono sottoscritti dal Presidente e dal dirigente che svolge le funzioni di segretario.	3. identico
Articolo 13 (Costituzione dei Gruppi)	Articolo 13 (Costituzione dei Gruppi)
1. Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare all'Ufficio di Presidenza a quale Gruppo consiliare intendano appartenere.	1. identico
2. I Gruppi sono composti da almeno tre membri.	2. identico
3. I Gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste provinciali che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti.	3. I Gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste circoscrizionali che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti.
4. I Consiglieri regionali che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico Gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti composte da Consiglieri eletti nelle liste presenti alle elezioni regionali ovvero eletti in rappresentanza di un partito organizzato nel Paese, presente in uno dei due rami del Parlamento, che abbia partecipato con proprie liste di candidati, anche congiuntamente con altri, alle ultime elezioni regionali.	4. identico
5. Entro sette giorni dalla prima seduta il Presidente indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo i quali procedono alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vicepresidente e di un Segretario.	5. identico

<p>6. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del gruppo possono essere sottoposti a censura nei casi di cui al comma 1, lett. a) e b), dell'art. 25-bis del presente Regolamento. In tal caso si osserva per quanto compatibile il procedimento di cui allo stesso articolo. La proposta di censura approvata dal Consiglio reca anche l'invito al gruppo di revocare il componente censurato, ovvero di riferire in Consiglio le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento di tale invito, fatta salva comunque in quest'ultima ipotesi l'applicazione al gruppo consiliare delle sanzioni previste dalla legge regionale.</p>	<p>6. identico</p>
<p>Articolo 15 (Conferenza dei Presidenti di Gruppo)</p>	<p>Articolo 15 (Conferenza dei Presidenti di Gruppo)</p>
<p>1. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio, il quale la convoca allo scopo di esaminare il programma ed il calendario dei lavori del Consiglio, secondo le procedure del successivo articolo 38, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.</p>	<p>1. identico</p>
<p>2. La Conferenza è convocata anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale o da uno o più Presidenti dei Gruppi che rappresentino almeno un decimo dei componenti il Consiglio.</p>	<p>2. identico</p>
<p>3. Alle riunioni della Conferenza partecipano i Vicepresidenti del Consiglio e il Presidente della Giunta o un suo delegato.</p>	<p>3. Alle riunioni della Conferenza partecipano i Vicepresidenti del Consiglio, i Segretari-questori e il Presidente della Giunta o un suo delegato.</p>
<p>4. Della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi fanno altresì parte, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle componenti del Gruppo misto, costituite ai sensi del precedente articolo 13, comma 4.</p>	<p>4. identico</p>
<p>Articolo 18 (Esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri)</p>	<p>Articolo 18 (Esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri)</p>
<p>1. Subito dopo l'elezione del suo Presidente, la Giunta delle elezioni, a cominciare dai propri membri, esamina le condizioni di eleggibilità dei singoli Consiglieri regionali.</p>	<p>1. identico</p>
<p>2. Per i fini di cui al primo comma, i Consiglieri eletti devono sottoscrivere presso la segreteria del Consiglio, entro la data della prima seduta Consiliare, una dichiarazione dalla quale risulti che essi non versano nelle condizioni previste dalla legge elettorale come cause di ineleggibilità.</p>	<p>2. identico</p>
<p>3. Qualora sussistano, per taluni Consiglieri regionali dei quali è stata proclamata l'elezione, condizioni di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni, sulla base degli elementi acquisiti, propone al Consiglio le conseguenti decisioni a norma di legge.</p>	<p>3. identico</p>

4. La Giunta presenta al Consiglio le proprie proposte entro quindici giorni dalla sua costituzione; trascorso inutilmente tale termine si intende proposta la convalida.	4. identico
5. Il Consiglio adotta le sue decisioni a maggioranza assoluta entro i quindici giorni successivi; la relativa deliberazione, entro cinque giorni, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è notificata al Consigliere la cui elezione sia stata annullata.	5. Il Consiglio adotta le sue decisioni a maggioranza assoluta entro i quindici giorni successivi; la relativa deliberazione, entro cinque giorni, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione ed è notificata al Consigliere la cui elezione sia stata annullata.
Articolo 21 (Assessori esterni e sottosegretari)	Articolo 21 (Assessori esterni)
1. La Giunta delle elezioni accerta altresì le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli Assessori esterni e dei sottosegretari di cui all'articolo 35, comma 4 e 10 dello Statuto. Salvo quanto previsto dai commi successivi , si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 19.	1. La Giunta delle elezioni accerta altresì le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli Assessori esterni di cui all'articolo 35, comma 4, dello Statuto. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 , si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 19.
2. Le conclusioni della Giunta delle elezioni riguardanti gli Assessori esterni ed i sottosegretari , nel caso prevedano la proposta di dichiarare insussistenti i requisiti per ricoprire la carica, sono comunicate entro tre giorni al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore interessato, i quali possono presentare osservazioni entro cinque giorni dal ricevimento della proposta.	2. Le conclusioni della Giunta delle elezioni riguardanti gli Assessori esterni, nel caso prevedano la proposta di dichiarare insussistenti i requisiti per ricoprire la carica, sono comunicate entro tre giorni al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore interessato, il quale può presentare osservazioni entro cinque giorni dal ricevimento della proposta.
3. Il Consiglio decide entro i successivi dieci giorni. L'eventuale deliberazione del Consiglio con la quale si dichiara che non sussistono per un Assessore esterno e Sottosegretario i requisiti richiesti dalla legge per ricoprire la carica, è trasmessa entro cinque giorni al Presidente della Giunta regionale, che assume le determinazioni di sua competenza.	3. Il Consiglio decide entro i successivi dieci giorni. L'eventuale deliberazione del Consiglio con la quale si dichiara che non sussistono per un Assessore esterno i requisiti richiesti dalla legge per ricoprire la carica, è trasmessa entro cinque giorni al Presidente della Giunta regionale, che assume le determinazioni di sua competenza.
Articolo 37 (Convocazione)	Articolo 37 (Convocazione)
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente.	1. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'utilizzo di strumenti telematici.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre.	2. identico
3. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, lo ritenga opportuno e, per oggetti determinati, entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza richiesta di convocazione straordinaria da parte del Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri regionali in carica.	3. identico

<p>4. La convocazione straordinaria non è ammessa nel periodo in cui il Consiglio è in sessione ordinaria, fatta salva la possibilità di inserire nell'ordine del giorno della prima seduta utile le questioni che si ritengono indifferibili, ai sensi dell'articolo 42.</p>	<p>4. identico</p>
<p>5. Nel caso di presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, il Presidente convoca il Consiglio non prima di tre giorni ed entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della mozione medesima. I medesimi termini sono rispettati nel caso in cui il Presidente della Giunta pone la questione di fiducia.</p>	<p>5. identico</p>
<p>6. In casi di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio può essere convocato dal Presidente anche telegraficamente, con preavviso di almeno ventiquattro ore.</p>	<p>6. In casi di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio può essere convocato dal Presidente, con preavviso di almeno ventiquattro ore, mediante gli strumenti di cui al comma 1.</p>
<p>Articolo 57 (Approvazione del programma di governo)</p>	<p>Articolo 57 (Approvazione del programma di governo)</p>
<p>1. Nella prima seduta dopo l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, dà comunicazione al Consiglio del Vicepresidente e degli Assessori da lui nominati e rende le dichiarazioni programmatiche per la legislatura.</p>	<p>1. identico</p>
<p>2. I Consiglieri possono intervenire per non più di quindici minuti anche al fine di illustrare eventuali mozioni integrative al programma.</p>	<p>2. identico</p>
<p>3. Concluso il dibattito, il Presidente della Giunta si esprime sulle mozioni integrative del programma e si procede alla votazione sulle medesime per alzata di mano.</p>	<p>3. identico</p>
<p>4. Viene quindi posta in votazione, per appello nominale, l'approvazione del programma, eventualmente integrato dalle mozioni di cui al precedente comma.</p>	<p>4. identico</p>
<p>5. Il Presidente del Consiglio investe immediatamente la Giunta delle elezioni nel caso vi siano tra gli Assessori persone estranee al Consiglio, per la verifica dei requisiti di eleggibilità e della insussistenza di condizioni di incompatibilità alla carica di Consigliere, per come previsto dall'articolo 35, comma 4, dello Statuto, secondo le procedure recate nel precedente articolo 21.</p>	<p>5. identico</p>

6. La verifica di cui al comma 5 viene attivata anche a seguito della comunicazione al Consiglio dei Sottosegretari nominati ai sensi dell'articolo 35, comma 10 dello Statuto.	Soppresso
Articolo 122 (Interrogazione a risposta immediata)	Articolo 122 (Interrogazione a risposta immediata)
1. L'interrogazione a risposta immediata consiste in una sola domanda, semplice e concisa, su argomenti di particolare rilievo politico ed istituzionale, che presentino caratteri d'urgenza o di attualità.	1. identico
2. Le interrogazioni a risposta immediata sono svolte dopo l'approvazione del verbale e la lettura delle comunicazioni.	2. identico
3. L'interrogazione a risposta immediata deve essere presentata al Presidente del Consiglio inderogabilmente entro le ore 12:00 del settimo giorno lavorativo antecedente la seduta di svolgimento.	3. identico
4. L'interrogazione che riguardi fattispecie di rilevante importanza verificatesi successivamente alla scadenza indicata nel comma 3, può essere presentata quarantotto ore prima dell'orario di convocazione della seduta.	4. identico
5. Le interrogazioni presentate sono immediatamente trasmesse per via telematica al Presidente della Giunta.	5. identico
6. Le interrogazioni vengono poste all'ordine del giorno, garantendo la partecipazione di tutti i gruppi e tenuto conto della loro consistenza numerica, secondo l'ordine stabilito dal Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Giunta.	6. identico
7. Il Presidente del Consiglio almeno quarantotto ore prima della seduta, invia al Presidente della Giunta ed a tutti i Consiglieri l'elenco definitivo delle interrogazioni che saranno svolte nella seduta medesima.	7. identico
8. Il Presidente della Giunta, l'Assessore e il Sottosegretario competente per materia devono motivare formalmente la loro impossibilità a rispondere. Le interrogazioni non svolte sono iscritte ai primi punti dell'ordine del giorno della seduta successiva dedicata alle interrogazioni a risposta immediata.	8. Il Presidente della Giunta o l'Assessore competente per materia devono motivare formalmente la loro impossibilità a rispondere. Le interrogazioni non svolte sono iscritte ai primi punti dell'ordine del giorno della seduta successiva dedicata alle interrogazioni a risposta immediata.
9. L'interrogante dispone di due minuti per illustrare l'interrogazione. Il presidente della Giunta, l'Assessore e competente per materia o il Consigliere delegato dispone	9. L'interrogante dispone di due minuti per illustrare l'interrogazione. Il presidente della Giunta, l'Assessore competente per materia o il Consigliere delegato dispone

<p>il Sottosegretario competente per materia o delegato dispone di tre minuti per rispondere. L'interrogante ha diritto di replica per non più di un minuto. L'assenza in aula dell'interrogante comporta la decadenza dell'interrogazione.</p>	<p>di tre minuti per rispondere. L'interrogante ha diritto di replica per non più di un minuto. L'assenza in aula dell'interrogante comporta la decadenza dell'interrogazione.</p>
<p>10. Il Presidente del Consiglio può disporre le forme più adeguate per informazione e pubblicità delle interrogazioni di cui al presente articolo.</p>	<p>10. identico</p>